

Numero 7918 di repertorio Fascicolo numero 4602  
**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**  
**REPUBBLICA ITALIANA**

ATTO NOTARILE PRESSO  
 IL NOTAIO DELLA CANTIERE  
 TORINO  
 4 gennaio 2010  
 F3 SEDE AT  
 336,00  


L'anno duemilanove, il ventotto dicembre, alle ore 18.40 (diciotto e minuti quaranta).

In Buttigliera d'Asti, in una camera al piano primo della Casa Comunale in piazza Vittorio Veneto 3.

Davanti a me dottor Francesco Vaglianti, Coadiutore Temporaneo del dottor Maurizio Gallo-Orsi, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo, tale nominato con provvedimento del Presidente del Consiglio Notarile dei suddetti Distretti in data 16 dicembre 2009, è comparso:

- TAMAGNONE Antonio, nato a Riva presso Chieri il 15 marzo 1947, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Comparsante della cui identità personale io Coadiutore sono certo, il quale dichiara di intervenire a quest'atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.p.A.", con sede in Villanova d'Asti via Carlo V 53, capitale sociale euro 2.073.600,00 (duemilionesettantatremilaseicento) che il comparsante dichiara interamente versato, codice fiscale dichiaratomi e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Asti: 00099020059, e mi chiede di verbalizzare l'Assemblea Straordinaria della detta società chiamata a discutere e deliberare sul seguente

"Ordine del Giorno

1. Aumento del capitale sociale a pagamento da euro 2.073.600,00 (duemilionesettantatremilaseicento) ad euro 2.093.742,00 (duemilioninovantatremilasettecentoquarantadue) con soprapprezzo azioni di euro 2,00 (due) per azione;
2. modifica degli artt. 14, 15, 17, 18 e 25 dello statuto sociale e inserimento di un nuovo art. 28 sulla proprietà degli impianti;
3. varie ed eventuali".

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto e su designazione dell'Assemblea, il signor LANFRANCO Paolo, nato ad Asti il 23 agosto 1982, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

L'Assemblea nomina me Coadiutore a fungere da segretario.

Il Presidente dichiara, verifica e constata:

- che l'assemblea è stata convocata per le vie brevi per questo giorno, luogo ed ora;
- che sono presenti i soci:
- "COMUNE DI BUTTIGLIERA D'ASTI", con sede in Buttigliera d'Asti piazza Vittorio Veneto 3, codice fiscale dichiaratomi: 00093730059, titolare di 20.736 (ventimilasettecentotrentasei) azioni ordinarie da nominali euro 18,00 (diciotto) ciascuna per un valore nominale di euro 373.248,00 (trecentesettantatremiladuecentoquarantotto), per delega al Sindaco pro tempore signor Roberto Bechis, nato a Buttigliera d'Asti il 25 gennaio 1950, in forza di deliberazione della Giunta Comunale di cui infra;
- "COMUNE DI CELLARENGO", con sede in Cellarengo via Circonvallazione 2, codice fiscale dichiaratomi: 80003230051, titolare di numero 5.760 (cinquemilasettecentosessanta) azioni ordinarie da nominali euro 18,00 (diciotto) ciascuna per un valore nominale di euro 103.680,00 (centotremilasei-



centoottanta), per delega al Sindaco pro tempore signor Roberto Gianolio, nato a Torino il 24 dicembre 1964, in forza di deliberazione della Giunta Comunale di cui infra;

- "COMUNE DI DUSINO SAN MICHELE", con sede in Dusino San Michele corso Umberto I 75, codice fiscale dichiaratomi: 80003490051, titolare di numero 9.216 (novemiladuecentosedici) azioni ordinarie da nominali euro 18,00 (diciotto) ciascuna per un valore nominale di euro 165.888,00 (centosessantacinquemilaottocentoottantotto), per delega al Sindaco pro tempore signor Valter Luigi Malino, nato a Torino il 26 gennaio 1953, in forza di deliberazione della Giunta Comunale di cui infra;

- "COMUNE DI SAN PAOLO SOLBRITO", con sede in San Paolo Solbrito piazza Lino Rissone 1, codice fiscale dichiaratomi: 80003910058, titolare di numero 9.216 (novemiladuecentosedici) azioni ordinarie da nominali euro 18,00 (diciotto) ciascuna per un valore nominale di euro 165.888,00 (centosessantacinquemilaottocentoottantotto), per delega al Consigliere signor Silvio Demarie, nato a San Paolo Solbrito il 3 novembre 1946, in forza di deliberazione del Consiglio Comunale di cui infra;

- "COMUNE DI VALFENERA", con sede in Valfenera piazza Tommaso Villa 3, codice fiscale dichiaratomi: 00091920058, titolare di numero 21.888 (ventunmilaottocentoottantotto) azioni ordinarie da nominali euro 18,00 (diciotto) ciascuna per un valore nominale di euro 393.984,00 (trecentonovantatremilanovecentoottantaquattro), per delega al Sindaco pro tempore signor Paolo Lanfranco, nato ad Asti il 23 agosto 1982, in forza di deliberazione della Giunta Comunale di cui infra;

- "COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI", con sede in Villanova d'Asti piazza IV Novembre 11, codice fiscale dichiaratomi: 80004090058, titolare di numero 48.384 (quarantottomilatrecentoottantaquattro) azioni ordinarie da nominali euro 18,00 (diciotto) ciascuna per un valore nominale di euro 870.912,00 (ottocentosestantamilanovecentododici), per delega al Sindaco pro tempore signor Roberto Peretti, nato ad Asti il 14 luglio 1969, in forza di deliberazione della Giunta Comunale di cui infra;

è, pertanto, rappresentato l'intero capitale sociale sottoscritto e versato pari ad euro 2.073.600,00 (duemilionesettantatremilaseicento) costituito da numero 115.200 (centoquindicimiladuecento) azioni ordinarie nominative da nominali euro 18,00 (diciotto) ciascuna;

- che il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- Antonio Tamagnone, Presidente del Consiglio di Amministrazione, come sopra comparso;

- Corrado Meliga, Consigliere, presente;

- Fulvio Baj, Consigliere, presente;

- Elia Calogero Pirriatore, Consigliere, presente;

- che il Collegio Sindacale è composto da:

- Nicoletta Biamino, Presidente del Collegio Sindacale, presente;

- Adriano Marello, Sindaco Effettivo, presente;

- Fausto Fracchia, Sindaco Effettivo, presente;

- che, pertanto, la presente assemblea si reputa regolarmente costituita ai sensi dell'articolo 2366, quarto comma, del Codice Civile per discutere e deliberare sul suddetto Ordine del Giorno sul quale gli intervenuti, su richiesta del Presidente, si dichiarano sufficientemente informati.

1) - Passando alla discussione del primo punto dell'Ordine del Giorno, il Pre-



sidente illustra le ragioni che sottostanno alla proposta di aumento del capitale a pagamento per l'ammontare di euro 20.142,00 (ventimilacentoquarantadue), portandolo dagli attuali euro 2.073.600,00 (duemilionesettantatremilaseicento) - che il Presidente dichiara interamente versati - ad euro 2.093.742,00 (duemilionesessantatremilasettecentoquarantadue), mediante l'emissione di numero 1.119 (millecentodiciannove) azioni ordinarie nominative da nominali euro 18,00 (diciotto) ciascuna riservando tale aumento in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute e, qualora gli stessi non intendano esercitare i diritti loro spettanti, a terzi con un sovrapprezzo di euro 2,00 (due) per azione per un importo complessivo del sovrapprezzo di euro 2.238,00 (duemiladuecentotrentotto).

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dell'intero Collegio, conferma che l'attuale capitale sociale di euro 2.073.600,00 (duemilionesettantatremilaseicento) è interamente versato ed esprime parere favorevole all'aumento di capitale de quo.

L'Assemblea, udita la proposta del Presidente e preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale, preso atto che l'attuale capitale sociale di euro 2.073.600,00 (duemilionesettantatremilaseicento) è interamente versato, unanime delibera di aumentarlo a pagamento per l'ammontare di euro 20.142,00 (ventimilacentoquarantadue), portandolo dagli attuali euro 2.073.600,00 (duemilionesettantatremilaseicento) ad euro 2.093.742,00 (duemilionesessantatremilasettecentoquarantadue), mediante l'emissione di numero 1.119 (millecentodiciannove) azioni ordinarie da nominali euro 18,00 (diciotto) ciascuna riservando tale aumento in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute e, qualora gli stessi non intendano esercitare i diritti loro spettanti, a terzi con un sovrapprezzo di euro 2,00 (due) per azione per un importo complessivo del sovrapprezzo di euro 2.238,00 (duemiladuecentotrentotto).

Il Presidente comunica che, in previsione della presente assemblea, i soci COMUNE DI BUTTIGLIERA D'ASTI, con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 11 dicembre 2009, COMUNE DI CELLARENGO, con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 in data 24 novembre 2009, COMUNE DI DUSINO SAN MICHELE, con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 in data 26 novembre 2009, COMUNE DI SAN PAOLO SOLBRITO, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 16 dicembre 2009, COMUNE DI VALFENERA, con deliberazione della Giunta Comunale n. 149 in data 24 novembre 2009, e COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI, con deliberazione della Giunta Comunale n. 158 in data 10 dicembre 2009, hanno rinunciato ad esercitare il diritto di opzione loro spettante e, prima di tale assemblea, hanno comunicato tale rinuncia alla società.

Il Presidente comunica, inoltre, che, sempre in previsione della presente assemblea, è stato proposto ai Comuni di cui infra di sottoscrivere il detto aumento offrendo loro un numero di azioni proporzionato alla loro popolazione residente secondo l'ultima rilevazione Istat; i seguenti Comuni hanno deliberato di sottoscrivere l'aumento e hanno provveduto all'integrale suo versamento, comprensivo del sovrapprezzo, nel modo seguente:

- "COMUNE DI MONTAFIA", con sede in Montafia piazza Camillo Riccio 9, codice fiscale dichiaratomi: 00122310055, in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 in data 7 novembre 2009, per euro 1.000,00 (mille), di cui euro 900,00 (novecento) per numero 50 (cinquanta) azioni ed euro

100,00 (cento) a titolo di soprapprezzo, mediante bonifico bancario (n. disposizione 3948583) eseguito in data 9 dicembre 2009 sul conto corrente IT30 B020 0847 7900 0004 0806 631 intestato alla società ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.p.A. presso Unicredit Banca S.p.A.- Filiale 8460;

- "COMUNE DI REVIGLIASCO D'ASTI", con sede in Revigliasco d'Asti piazza Alfieri 1, codice fiscale dichiaratomi: 00131050056, in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 27 novembre 2009, per euro 1.000,00 (mille), di cui euro 900,00 (novecento) per numero 50 (cinquanta) azioni ed euro 100,00 (cento) a titolo di soprapprezzo, mediante bonifico bancario (n. operazione 72115) eseguito in data 10 dicembre 2009 sul conto corrente IT30 B020 0847 7900 0004 0806 631 intestato alla società ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.p.A. presso Unicredit Banca S.p.A.- Filiale 8460;

- "COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI", con sede in San Damiano d'Asti piazza Libertà 1, codice fiscale dichiaratomi: 00086030053, in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 in data 28 novembre 2009, per euro 8.540,00 (ottomilacinquecentoquaranta), di cui euro 7.686,00 (settemilaseicentoottantasei) per numero 427 (quattrocentoventisette) azioni ed euro 854,00 (ottocentocinquantaquattro) a titolo di soprapprezzo, mediante bonifico bancario (n. disposizione 3955656) eseguito in data 10 dicembre 2009 sul conto corrente IT30 B020 0847 7900 0004 0806 631 intestato alla società ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.p.A. presso Unicredit Banca S.p.A.- Filiale 8460;

- "COMUNE DI FERRERE", con sede in Ferrere piazza Roma 2, codice fiscale dichiaratomi: 80003510056, in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data 12 novembre 2009, per euro 1.640,00 (milleseicentoquaranta), di cui euro 1.476,00 (millequattrocentosettantasei) per numero 82 (ottantadue) azioni ed euro 164,00 (centosessantaquattro) a titolo di soprapprezzo, mediante bonifico bancario (n. operazione 89935) eseguito in data 10 dicembre 2009 sul conto corrente IT30 B020 0847 7900 0004 0806 631 intestato alla società ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.p.A. presso Unicredit Banca S.p.A.- Filiale 8460;

- "COMUNE DI SAN MARTINO ALFIERI", con sede in San Martino Alfieri piazza dei Caduti 3, codice fiscale dichiaratomi: 80003890052, in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 in data 29 novembre 2009, per euro 1.000,00 (mille), di cui euro 900,00 (novecento) per numero 50 (cinquanta) azioni ed euro 100,00 (cento) a titolo di soprapprezzo, mediante bonifico bancario (cro n. 28801606600) eseguito in data 11 dicembre 2009 sul conto corrente IT30 B020 0847 7900 0004 0806 631 intestato alla società ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.p.A. presso Unicredit Banca S.p.A.- Filiale 8460;

- "COMUNE DI TIGLIOLE", con sede in Tigliole piazza della Vittoria 3, codice fiscale dichiaratomi: 80003990050, in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 in data 28 novembre 2009, per euro 1.720,00 (millesettecentoventi), di cui euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto) per numero 86 (ottantasei) azioni ed euro 172,00 (centosettantadue) a titolo di soprapprezzo, mediante bonifico bancario (n. operazione 70550) eseguito in data 11 dicembre 2009 sul conto corrente IT30 B020 0847 7900 0004 0806 631 intestato alla società ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.p.A. presso Unicredit Banca S.p.A.- Filiale 8460;



- "COMUNE DI VILLAGRANCA D'ASTI", con sede in Villafranca d'Asti via Roma 50, codice fiscale dichiaratomi: 80004110054, in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 in data 10 novembre 2009, per euro 3.160,00 (tremilacentosessanta), di cui euro 2.844,00 (duemilaottocentoquarantaquattro) per numero 158 (centocinquantotto) azioni ed euro 316,00 (trecentosedici) a titolo di soprapprezzo, mediante bonifico bancario (cro n. 32.011.604.401) eseguito in data 7 dicembre 2009 sul conto corrente IT30 B020 0847 7900 0004 0806 631 intestato alla società ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.p.A. presso Unicredit Banca S.p.A.- Filiale 8460;

- "COMUNE DI CELLE ENOMONDO", con sede in Celle Enomondo via Roma 30, codice fiscale dichiaratomi: 80007280052, in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 26 novembre 2009, per euro 1.000,00 (mille), di cui euro 900,00 (novecento) per numero 50 (cinquanta) azioni ed euro 100,00 (cento) a titolo di soprapprezzo, mediante bonifico bancario (n. operazione 70607) eseguito in data 11 dicembre 2009 sul conto corrente IT30 B020 0847 7900 0004 0806 631 intestato alla società ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.p.A. presso Unicredit Banca S.p.A.- Filiale 8460;

- "COMUNE DI CANTARANA", con sede in Cantarana piazza Don Giovanni Soria 1, codice fiscale dichiaratomi: 80003110055, in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 9 novembre 2009, per euro 1.000,00 (mille), di cui euro 900,00 (novecento) per numero 50 (cinquanta) azioni ed euro 100,00 (cento) a titolo di soprapprezzo, mediante bonifico bancario (n. disposizione 3955670) eseguito in data 10 dicembre 2009 sul conto corrente IT30 B020 0847 7900 0004 0806 631 intestato alla società ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.p.A. presso Unicredit Banca S.p.A.- Filiale 8460;

- "COMUNE DI ANTIGNANO", con sede in Antignano piazza IV Novembre 10, codice fiscale dichiaratomi: 00167320050, in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 in data 27 novembre 2009, per euro 1.000,00 (mille), di cui euro 900,00 (novecento) per numero 50 (cinquanta) azioni ed euro 100,00 (cento) a titolo di soprapprezzo, mediante bonifico bancario (cro n. 28801475906) eseguito in data 10 dicembre 2009 sul conto corrente IT30 B020 0847 7900 0004 0806 631 intestato alla società ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.p.A. presso Unicredit Banca S.p.A.- Filiale 8460;

- "COMUNE DI CISTERNA D'ASTI", con sede in Cisterna d'Asti via Duca d'Aosta 15, codice fiscale dichiaratomi: 80003330059, in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 in data 20 novembre 2009, per euro 1.320,00 (milletrecentoventi), di cui euro 1.188,00 (millecentoottantotto) per numero 66 (sessantasei) azioni ed euro 132,00 (centotrentadue) a titolo di soprapprezzo, mediante bonifico bancario (cro n. 32.011.702.103) eseguito in data 10 dicembre 2009 sul conto corrente IT30 B020 0847 7900 0004 0806 631 intestato alla società ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.p.A. presso Unicredit Banca S.p.A.- Filiale 8460.

In seguito all'aumento come sopra deliberato, sottoscritto e versato il capitale sociale è pari ad euro 2.093.742,00 (duemilioninovanatremilasettecentoquarantadue), suddiviso in numero 116.319 (centosedicimilatrecentodiciannove) azioni ordinarie del valore nominale di euro 18,00 (diciotto) ciascuna, spettanti ai soci nel modo seguente:

- COMUNE DI BUTTIGLIERA D'ASTI: euro 373.248,00 (trecentosettanta-



tremiladuecentoquarantotto) per numero 20.736 (ventimilasettecentotrentasei) azioni;

- COMUNE DI CELLARENGO: euro 103.680,00 (centotremilaseicentotantanta) per numero 5.760 (cinquemilasettecentosessanta) azioni;

- COMUNE DI DUSINO SAN MICHELE: euro 165.888,00 (centosessantacinquemilaottocentottantotto) per numero 9.216 (novemiladuecentosedici) azioni;

- COMUNE DI SAN PAOLO SOLBRITO: euro 165.888,00 (centosessantacinquemilaottocentottantotto) per numero 9.216 (novemiladuecentosedici) azioni;

- COMUNE DI VALFENERA: euro 393.984,00 (trecentonovantatremilano-vecentoottantaquattro) per numero 21.888 (ventunmilaottocentottantotto) azioni;

- COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI: euro 870.912,00 (ottocentosettantamilanovecentododici) per numero 48.384 (quarantottomilatrecentoottantaquattro) azioni;

- COMUNE DI MONTAFIA: euro 900,00 (novecento) per numero 50 (cinquanta) azioni;

- COMUNE DI REVIGLIASCO D'ASTI: euro 900,00 (novecento) per numero 50 (cinquanta) azioni;

- COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI: euro 7.686,00 (settemilaseicentottantasei) per numero 427 (quattrocentoventisette) azioni;

- COMUNE DI FERRERE: euro 1.476,00 (millequattrocentosettantasei) per numero 82 (ottantadue) azioni;

- COMUNE DI SAN MARTINO ALFIERI: euro 900,00 (novecento) per numero 50 (cinquanta) azioni;

- COMUNE DI TIGLIOLE: euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto) per numero 86 (ottantasei) azioni;

- COMUNE DI VILLAFRANCA D'ASTI: euro 2.844,00 (duemilaottocentoquarantaquattro) per numero 158 (centocinquantotto) azioni;

- COMUNE DI CELLE ENOMONDO: euro 900,00 (novecento) per numero 50 (cinquanta) azioni;

- COMUNE DI CANTARANA: euro 900,00 (novecento) per numero 50 (cinquanta) azioni;

- COMUNE DI ANTIGNANO: euro 900,00 (novecento) per numero 50 (cinquanta) azioni;

- COMUNE DI CISTERNA D'ASTI: euro 1.188,00 (millecentottantotto) per numero 66 (sessantasei) azioni.

In seguito al deliberato aumento ed al suo integrale versamento viene approvata la modifica dell'articolo 7 dello statuto sociale nel seguente nuovo testo:

## **"Capo II - Il capitale sociale**

### **Art. 7**


#### **Capitale sociale**

1. Il capitale sociale è di euro 2.093.742,00 (duemilioninovantatremilasettecentoquarantadue) diviso in numero 116.319 (centosedicimilatrecentodiciannove) azioni da nominali euro 18,00 (diciotto) ciascuna.

2. Le azioni sono nominative e indivisibili e attribuiscono ai titolari eguali diritti.

3. E' esclusa l'emissione dei titoli ordinari."

2) - Passando alla discussione del secondo punto dell'Ordine del Giorno, il



Presidente illustra le ragioni che consigliano alcune modifiche allo statuto ed espone quanto segue:

A) Prima della riforma delle autonomie locali i Comuni, ai sensi del r.d. 2578/1925 e d.p.r. 902/86, gestivano i servizi locali direttamente, o in economia (da soli o in consorzio ex t.u. 383/1934) o tramite le proprie aziende municipalizzate, anche consortili.

Tali consorzi, "immedesimati" con le amministrazioni di riferimento, provvedevano anche alla realizzazione delle infrastrutture, che confluivano nel loro capitale di dotazione.

B) L'evoluzione normativa ha avuto in sintesi le seguenti tappe:

B.1) la l. 142/90 di riforma delle autonomie locali (poi confluita nel t.u. 267/00 - per i servizi art. 113) ha introdotto nuove forme di gestione dei servizi, tra cui le "aziende speciali" (in obbligatoria evoluzione delle municipalizzate), e le società di capitali a partecipazione pubblica (alle quali i servizi potevano essere affidati direttamente, senza gara), in generale con una impostazione di favore per quest'ultima forma e agevolando la trasformazione delle aziende in società;

B.2) l'art. 35 l. 448/2001 ha poi stabilito quale unica modalità possibile l'affidamento a società di capitali con gara ed ha prescritto:

a) l'obbligo di trasformare le aziende ex municipalizzate in società di capitali;

b) per evitare che la proprietà delle infrastrutture pubbliche avvantaggiasse una società rispetto alle altre, l'obbligo degli enti locali detentori della maggioranza del capitale delle società di gestione dei servizi le quali fossero anche proprietarie delle infrastrutture, di scorporarle. Le infrastrutture potevano appartenere agli stessi enti locali oppure essere conferite ad apposite società a totale capitale pubblico incedibile, che le avrebbero affidate in concessione al gestore di volta in volta aggiudicatario nella gara per la gestione del servizio.


B.3) Il d.l. 269/03 ha nuovamente modificato l'art. 113 del t.u. 267/00, reintroducendo la possibilità di gestione dei servizi con affidamento diretto, senza gara, a società a totale partecipazione pubblica in cui gli enti soci abbiano sulla società un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi, e che svolga a loro favore la parte più importante dell'attività (c.d. società "in house").

Le società in house sono definite articolazioni interne degli enti pubblici soci, di natura sostanzialmente pubblica, alle quali i soci possono per questa ragione affidare direttamente il servizio. Perché sussista il "controllo analogo" i soci in assemblea devono poter esercitare poteri maggiori di quelli che il diritto societario riconosce alla maggioranza sociale, dovendo essi controllare la società così come controllerebbero il proprio servizio (es. Cd SVI, 3.4.2007 n. 1514 - principio pacifico di derivazione comunitaria).

A seguito di questa evoluzione molte società pubbliche proprietarie delle infrastrutture non le hanno scorporate, in quanto le due società (quella in house per la gestione del servizio e quella patrimoniale proprietaria delle opere) sarebbero state identiche, con inutile duplicazione.

E' però rimasto fermo il principio della separazione tra proprietà delle opere e gestione del servizio, finalizzato ad evitare sperequazioni in caso di gara.

Principio confermato dagli art. 143 e 153 del t.u. dell'ambiente n. 152/06 che, sulle infrastrutture idriche pubbliche, ha stabilito la loro natura demaniale e



l'obbligo di affidamento ai gestori del servizio idrico in concessione gratuita, ed ancora dall'art. 23bis del d.l. 112/08 (modificato dal d.l. 135/09 conv. in l. 166/09), che oggi regola la materia.

C) La società ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.p.A. ha l'origine descritta: da azienda municipalizzata consortile si è trasformata in azienda speciale e poi in società per azioni totalmente pubblica e, avendo le caratteristiche della società "in house", è affidataria diretta del servizio idrico integrato sul territorio dei Comuni suoi soci.

L'affidamento è avvenuto con deliberazione n. 86/2004 dell'Autorità d'Ambito 5 (autorità di settore competente), che ha affidato il servizio per il proprio intero ambito (Astigiano Monferrato) a quattro gestori, tra cui ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.p.A., per il territorio dei Comuni rispettivamente soci. L'affidamento ricevuto prevede l'obbligo di progressiva aggregazione delle quattro gestioni.


Inoltre uno degli altri tre gestori è in scadenza al 31 dicembre 2009. Si è quindi reso necessario che il servizio già da esso gestito sia, dal giorno 1 gennaio 2010, svolto da altro gestore d'ambito, individuato per competenza funzionale in ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.p.A., previa acquisizione in esso della partecipazione azionaria da parte dei Comuni interessati.

Si è configurata questa situazione:

- la società ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.p.A., ex municipalizzata, ha oggi nel proprio patrimonio le infrastrutture, non scorporate per le ragioni sopra descritte;
- i Comuni entranti non possono invece conferire le proprie, ma solo affidarle in concessione gratuita;
- quindi essi acquisiscono una partecipazione assolutamente esigua rispetto agli attuali soci, i quali hanno invece necessariamente una partecipazione proporzionata alla proprietà delle opere;
- questa esiguità di partecipazione dei nuovi soci, non proporzionata al servizio conferito ma dovuta all'assetto delle infrastrutture, non garantirebbe il "controllo analogo";
- per questa ragione la bozza di Statuto all'art. 15 ha previsto quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea agganciati non solo alla maggioranza del capitale ma anche al numero dei Comuni e alla popolazione servita (che individua l'entità del servizio conferito).

In considerazione di quanto sopra esposto ed illustrato, il Presidente propone all'Assemblea di modificare gli articoli 14, 15, 17, 18 e 25 dello Statuto nel modo seguente:

- l'art. 14, prevedendo che debba essere autorizzata preventivamente dall'Assemblea l'adozione di Programmi di investimento, di manutenzione e di attuazione delle infrastrutture, nonché l'attuazione di ogni operazione societaria il cui impegno finanziario ecceda il 15% (quindici per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, che non sia ricompresa nei programmi annuali e/o pluriennali approvati dall'Assemblea, salvi i casi di spese urgenti;
- l'art. 15, prevedendo che l'Assemblea sia costituita e deliberi con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza del numero dei soci, occorrendo che detta maggioranza rappresenti almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale ed il 51% (cinquantuno per cento) della popolazione complessiva dei Comuni soci secondo l'ultima rilevazione Istat; prevedendo



inoltre che per le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria di cui all'art. 14 commi 3, 4 e 5 dello Statuto, nonché per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria di cui all'art. 2369 comma 5 del codice civile e per quelle che abbiano ad oggetto eventuali modificazioni degli articoli 7, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 25 e 26 dello Statuto le maggioranze percentuali siano del 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale e dell'80% (ottanta per cento) della popolazione complessiva dei Comuni soci secondo l'ultima rilevazione Istat;

- l'art. 17, prevedendo che i Consiglieri di Amministrazione passino da quattro a cinque, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, e che gli stessi siano designati direttamente dai Comuni soci in proporzione alla loro popolazione;

- l'art. 18, prevedendo che il Consiglio di Amministrazione possa nominare l'Amministratore Delegato che deve coincidere con la figura del Presidente e il Direttore Generale su autorizzazione dell'Assemblea e che possa attribuire specifiche competenze ai singoli Consiglieri;

- l'art. 25, prevedendo che la denuncia al Collegio Sindacale di cui all'art. 2408 del codice civile, comporti per il Collegio gli obblighi di cui al secondo comma del detto articolo ove sia presentata da tanti soci che rappresentino almeno lo 0,4/1000 - zero virgola quattro millesimi - del capitale sociale e che la denuncia al Tribunale di cui all'art. 2409 del codice civile possa essere presentata da tanti soci che rappresentino almeno 1/1000 - un millesimo - del capitale sociale.

Il Presidente propone, inoltre, all'Assemblea di introdurre un nuovo articolo 28 dello Statuto che regoli la proprietà degli impianti e di modificare conseguentemente la numerazione del sommario e degli articoli successivi all'articolo introdotto del vigente Statuto Sociale.

Il Presidente ricorda ancora che era stato sottoposto ai Comuni soci uno statuto che prevedeva la modifica dell'articolo relativo agli utili prevedendone la non distribuzione; poiché tale modifica non è ammissibile, in assenza di espressa disposizione di legge, essa non viene sottoposta all'approvazione dell'Assemblea.

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dell'intero Collegio, esprime parere favorevole alle proposte del Presidente.

L'Assemblea, udite le proposte del Presidente e preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale, unanime delibera di approvarle, di modificare conseguentemente la numerazione del sommario e degli articoli successivi all'articolo introdotto del vigente Statuto Sociale e di approvare il nuovo testo dei detti articoli:

#### **"Art. 14**

##### **Competenze**

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sugli oggetti indicati dagli articoli 2364 e 2365 del codice civile, nonché sugli altri indicati dalle leggi e dal presente Statuto.

2. Spettano all'Assemblea la nomina, la revoca e la determinazione dell'indennità dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice - Presidente dell'organo amministrativo, nonché dei componenti il Collegio Sindacale.

3. L'Assemblea autorizza preventivamente l'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione dei Programmi annuali e/o pluriennali delle attività di servizio, autorizza la firma delle convenzioni inerenti i servizi di cui la So-

cietà è affidataria e delle relative carte dei servizi, autorizza inoltre la nomina del Direttore Generale stabilendo altresì le norme di indirizzo per la sua nomina.

4. L'Assemblea autorizza preventivamente l'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione dei Programmi di investimento, di manutenzione e di attuazione delle infrastrutture, nonché l'attuazione di ogni operazione societaria il cui impegno finanziario ecceda il 15% del Patrimonio Netto risultante dall'ultimo Bilancio approvato, che non sia ricompresa nei programmi annuali e/o pluriennali approvati dall'Assemblea, salvi i casi di spese urgenti e, ove possibile in base alla legge, autorizza l'affidamento a trattativa privata di appalti di valore superiore alle soglie comunitarie, fatti salvi i casi di affidamento per ragioni di urgenza.

5. L'Assemblea autorizza altresì la costituzione o l'assunzione di partecipazioni in enti o società, la dismissione delle partecipazioni in essere, nonché la nomina e revoca dei rappresentanti della Società presso altri Enti, Società, Istituzioni e simili.

6. L'Assemblea può deliberare la costituzione di patrimoni destinati ad un affare specifico.".

#### **"Art. 15**

##### Costituzione e funzionamento

1. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, o di uno degli Enti Soci o altro luogo nel Comune dove la Società ha sede, dagli Amministratori, di propria iniziativa ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata un Sindaco effettivo, un Consigliere d'Amministrazione, ovvero ogni singolo Ente locale socio.

2. L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima di quello della seduta, ovvero otto giorni in caso di urgenza, a tutti gli iscritti nel libro dei Soci, al domicilio ivi riportato, il quale indichi l'elenco delle materie da trattare, il giorno, l'ora e il luogo della riunione.

3. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea è validamente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale, sia intervenuta la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. L'Assemblea è validamente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza del numero dei Soci.

5. Occorre altresì che detta maggioranza rappresenti almeno il 51% del capitale sociale ed il 51% della popolazione complessiva dei Comuni Soci (secondo l'ultima rilevazione ISTAT).

6. Per le deliberazioni di Assemblea ordinaria relative agli argomenti di cui al precedente articolo 14, commi 3, 4 e 5, nonché per le deliberazioni di Assemblea straordinaria di cui all'articolo 2369, comma 5, del codice civile e per quelle che abbiano ad oggetto eventuali modificazioni agli articoli 7, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 25 e 26 del presente statuto le maggioranze percentuali di cui al punto precedente sono: il 65% del capitale sociale e l'80% della popolazione (secondo l'ultima rilevazione ISTAT).".

#### **"Art. 17**

##### Composizione e nomina



1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente designati come segue:

- a) N° 2 consiglieri dai Comuni con Popolazione superiore a 5.000 abitanti; (N° 1 per Villanova d'Asti e n° 1 per S. Damiano d'Asti);
- b) N° 1 consigliere dai Comuni con Popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti; (Comuni di: Buttigliera d'Asti, Valfenera e Villafranca d'Asti);
- c) N° 2 consiglieri dai Comuni con Popolazione inferiore a 2.000 abitanti.

I consiglieri saranno designati autonomamente da ogni gruppo ed eletti, in sede di Assemblea, con votazioni separate.

Qualora non si potesse addivenire ad una designazione congiunta dei Consiglieri di cui alle lettere b) e c), di cui sopra, le medesime saranno disposte secondo il criterio dell'alternanza all'interno dei suddetti gruppi di Comuni.

2. Nominati tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dei precedenti commi, l'Assemblea provvede a nominare il Presidente ed il Vice - Presidente con separate votazioni e con le maggioranze ordinariamente previste dal codice civile.

3. I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

4. Non possono ricoprire la carica di Amministratore e, se in carica, decadono dalla stessa, coloro che si trovino nelle situazioni d'incompatibilità previste dall'art. 15, l. 19 marzo 1990, n. 55, e s.m.i., nonché degli articoli 64, comma 4, e 78, comma 5, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.."

#### **"Art. 18**

##### Competenze

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari a conseguire gli scopi sociali, salvo quelli che la legge o il presente Statuto riservano ad altri organi della Società.

2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare:

- l'Amministratore Delegato che deve coincidere, ai fini di razionalizzazione della spesa, con la figura del Presidente;
- il Direttore Generale su autorizzazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, attribuire specifiche competenze ai singoli consiglieri.

3. La legale rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori Delegati, in via congiunta o disgiunta tra loro secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina."

#### **"Art. 25**

##### Diritti di controllo dei Soci

1. La denuncia al collegio sindacale di cui all'art. 2408, cod. civ, comporta per il collegio gli obblighi di cui al secondo comma della medesima disposizione ove sia presentata da tanti Soci che rappresentino almeno gli 0,4 millesimi del capitale sociale.

2. La denuncia al Tribunale di cui all'art. 2409, cod. civ., può essere presentata da tanti Soci che rappresentino almeno 1 millesimo del capitale sociale.

3. L'azione sociale di responsabilità di cui all'art. 2393-bis, cod. civ., può essere esercitata da tanti Soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

4. Ciascun Socio, a prescindere dalla misura della propria partecipazione sociale, può impugnare le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria.

ria e del Consiglio di Amministrazione, osservati i limiti di legge.

5. Periodicamente, su richiesta degli Enti Locali Soci, l'organo amministrativo relaziona alle Assemblee degli Enti richiedenti, o loro articolazioni, sull'attività svolta, sul programma di attività, ovvero su specifiche tematiche indicate nella richiesta stessa."

### **"Art. 28**

#### Proprietà degli impianti

1. Le nuove opere realizzate dall'Acquedotto della Piana S.p.A., nella nuova compagine societaria:

- qualora servano esclusivamente alla prestazione del servizio idrico integrato a favore del Comune nel cui territorio insistono, saranno di proprietà di tale Comune;

- qualora invece svolgano una funzione sovracomunale, saranno di proprietà dei Comuni interessati per quote che saranno definite tenendo conto della popolazione di ciascun Comune.

2. All'Acquedotto della Piana S.p.A., nel caso di cessazione del rapporto di gestione, spetta un'indennità pari al capitale apportato, dedotti gli ammortamenti riconosciuti in tariffa e non ancora restituiti tramite la tariffa già incassata fino alla data di trasferimento delle opere e degli impianti. L'indennità è corrisposta dal Gestore subentrante, che la recupererà sulle future tariffe. L'indennità dovrà essere interamente versata al Gestore uscente, prima della consegna delle opere e degli impianti, pertanto il Gestore uscente proseguirà nella gestione fino al versamento della suddetta indennità."

Fermi gli altri articoli dello Statuto, che, comprensivo della modifica di cui al punto 1), firmato dal comparente e da me Coadiutore, si allega a quest'atto sotto la lettera "A", omessane la lettura da parte di me Coadiutore per dispensa avutane dal comparente con il mio consenso.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 19.36 (diciannove e minuti trentasei).

Richiesto io Coadiutore ho ricevuto il presente atto scritto da persone di mia fiducia in parte a mano in parte a macchina ed in parte da me Coadiutore.

Io Coadiutore ho letto il presente atto al comparente il quale su mio interpello lo conferma e con me lo sottoscrive.

Quale atto occupa sette fogli per ventiquattro pagine intere e quanto della venticinquesima pagina fin qui.

F.ti: Antonio TAMAGNONE

FRANCESCO VAGLIENTI - COADIUTORE

**Allegato A ai numeri 7918/4602**

### **STATUTO della Società**

Acquedotto della Piana S.p.A.

**siglabile**

**A.P. S. p. A.**

### **SOMMARIO**

#### TITOLO I - DELL'ISTITUZIONE DELLA SOCIETA'

#### **Capo I - Elementi essenziali**

Art. 1 Fondamento

Art. 2 Sede legale

Art. 3 Durata

- Art. 4 Oggetto sociale  
Art. 5 Attività contrattuale  
Art. 6 Limiti

**Capo II - Il capitale sociale**

- Art. 7 Capitale sociale  
Art. 8 Partecipazione totalitaria degli Enti Locali  
Art. 9 Trasferimento delle azioni  
Art. 10 Obbligazioni  
Art. 11 Aumento di capitale  
Art. 12 Finanziamenti dei Soci

TITOLO II - DELL'ASSEMBLEA

- Art. 13 Diritto d'intervento e di voto  
Art. 14 Competenze  
Art. 15 Costituzione e funzionamento  
Art. 16 Presidenza dell'Assemblea

TITOLO III - DEGLI AMMINISTRATORI

**Capo I - Il Consiglio di Amministrazione**

- Art. 17 Composizione e nomina  
Art. 18 Competenze  
Art. 19 Funzionamento  
Capo II - Il Direttore Generale

- Art. 20 Competenze

TITOLO IV - DEI CONTROLLI

**Capo I - Il Collegio Sindacale**

- Art. 21 Composizione e nomina  
Art. 22 Competenze

**Capo II - I controlli degli Amministratori e dei Soci**

- Art. 23 Controlli degli Amministratori  
Art. 24 Trasmissione degli atti fondamentali  
Art. 25 Diritti di controllo dei Soci

TITOLO V - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

**Capo I - Disposizioni finanziarie**

- Art. 26 Esercizio sociale  
Art. 27 Ripartizione degli utili

**Capo II - Disposizioni finali**

- Art. 28 Proprietà degli impianti  
Art. 29 Scioglimento e liquidazione  
Art. 30 Adeguamenti dello statuto  
Art. 31 Clausola arbitrale  
Art. 32 Norma di rinvio

**TITOLO I  
DELL'ISTITUZIONE DELLA SOCIETA'  
Capo I - Elementi essenziali**

**Art. 1**

Fondamento

1. E' costituita, ai sensi dell'articolo 113, comma 5 lett. c) e comma 13, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., nonché dell'articolo 35, comma 8, legge 28 dicembre 2001, n. 448, la società per azioni denominata "Acquedotto della Piana S.p.A.", siglabile, ove consentito, come "A. P. S.p.A.", a seguito di trasformazione dell'Azienda Speciale pluricomunale denominata "Ac-

quedotto Consorziale della Piana".

## **Art. 2**

### Sede legale

1. La Società ha sede nel Comune di Villanova d'Asti, all'indirizzo risultante dal registro delle imprese.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 1, nonché di istituire, trasferire, o sopprimere unità locali.
3. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria dei soci l'istituzione, il trasferimento, o la soppressione di sedi secondarie.

## **Art. 3**

### Durata

1. La durata della Società è stabilita sino a tutto il 31 dicembre 2060.
2. La durata della società potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

## **Art. 4**

### Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto l'esercizio dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (gestione del servizio idrico integrato) conferiti dall'Autorità competente, nonché la progettazione, la costruzione, la gestione, la riparazione e la manutenzione delle relative opere ed impianti specifici. Essa esercita altresì le funzioni di controllo sugli scarichi nelle pubbliche fognature.
2. La Società può eseguire ogni altra attività attinente o connessa ai servizi ed alle operazioni di cui al comma precedente, ivi compresi studi, ricerche, nonché la progettazione e la realizzazione di impianti specifici. Tra le predette attività rientrano quelle di consulenza, comunicazione, sensibilizzazione ed informazione, la commercializzazione dei materiali recuperati e/o dei prodotti, nonché la riscossione della tariffa e le attività di progettazione e realizzazione d'interventi di bonifica e ripristino ambientale.
3. La Società provvede al perfezionamento di tutti gli atti e le procedure necessarie per l'ottenimento, da parte degli enti competenti, di autorizzazioni, concessioni e licenze, relativi alle opere da compiere ed alle attività da espletare, anche in nome e per conto degli Enti Soci.
4. La Società può realizzare e gestire le attività di cui ai commi precedenti direttamente, "per conto", in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, anche a seguito di richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati anche non soci. La Società può operare anche al di fuori del territorio degli Enti Locali Soci, osservate le procedure ed i limiti stabiliti dalla legge e dalle Autorità competenti.
5. In ogni caso l'attività della Società deve essere prestata in misura prevalente per conto o nei confronti degli Enti Locali Soci.

## **Art. 5**

### Attività contrattuale

1. La Società può stipulare mutui e finanziamenti, attivi o passivi, garantiti o no ipotecariamente, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo sociale, ivi compresa la costituzione o l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in società, consorzi, associazioni, fondazioni, Gruppi Europei di Interesse Economico, ed in genere enti aventi scopo ana-

logo, affine, o complementare al proprio, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, dalle Autorità competenti e dal precedente articolo 4, comma 5.

2. Per la realizzazione delle attività sociali la Società può anche utilizzare l'organizzazione ed il personale degli Enti locali Soci, in funzione delle rispettive competenze e capacità professionali, ivi compresi gli uffici tecnici, ovvero incaricare consulenti e professionisti, società di progettazione, o stipulare appalti con imprese terze.

3. Ove previsto dalle leggi vigenti e a seguito dell'eventuale assegnazione di tale compito da parte dell'Autorità competente, la Società può espletare le gare per l'aggiudicazione dei servizi all'utenza, ivi compreso l'esercizio delle attività gestionali di committenza per l'esecuzione dei contratti con i gestori dei servizi medesimi.

4. La Società esercita altresì le attività indicate al comma precedente per tutti i contratti in cui è succeduta agli Enti Locali Soci, o al Consorzio ex Acquedotto Consorziabile della Piana.

#### **Art. 6**

##### Limiti

1. La gestione sociale si conforma alle disposizioni della legge 05.01.1994, n. 36, a quelle della legge regionale 20.01.1997, n. 13 nonché alle deliberazioni dell'Autorità di settore competente ed alle convenzioni con essa stipulate.

### **Capo II - Il capitale sociale**

#### **Art. 7**

##### Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di euro 2.093.742,00 (duemilioninovantatremilasettecentoquarantadue) diviso in numero 116.319 (centosedicimilatrecentodiciannove) azioni da nominali euro 18,00 (diciotto) ciascuna.

2. Le azioni sono nominative e indivisibili e attribuiscono ai titolari eguali diritti.

3. E' esclusa l'emissione dei titoli ordinari.

#### **Art. 8**

##### Partecipazione totalitaria degli Enti Locali

1. Possono partecipare alla Società oltre agli Enti Locali già consorziati del Consorzio ex Acquedotto Consorziabile della Piana altri Enti Locali il cui territorio sia compreso nel bacino dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5.

2. La partecipazione degli Enti Locali è consentita a condizione che i servizi di cui all'art. 4 del presente statuto, resi nei territori degli Enti medesimi, siano affidati, anche in parte, in ragione di concessioni in corso, alla Società.

#### **Art. 9**

##### Trasferimento delle azioni

1. E' vietato il trasferimento delle azioni durante i primi cinque anni dalla costituzione della Società. L'eventuale ingresso di nuovi soci che conferiscano i servizi previsti dal comma 2 del precedente articolo 8, avviene, nel periodo su indicato, mediante aumento di capitale sociale. Successivamente a questo periodo la cessione delle azioni è consentita unicamente fra Enti Locali, osservate le procedure di legge e a condizione che i servizi di cui all'art. 4 del presente statuto, resi nei territori degli Enti medesimi, siano affidati, anche in parte, in ragione di concessioni in corso, alla Società.

2. Fatta salva l'ipotesi di cedibilità delle azioni fra Enti Locali prevista dal comma 1 del presente articolo le azioni sono incedibili ai sensi delle leggi vi-

genti in materia di servizi pubblici locali.

3. Nel caso di cessione delle azioni fra Enti Locali si osserveranno le disposizioni di cui ai successivi commi.

4. Qualora un Socio intenda trasferire a terzi, nei limiti di quanto consentito dal precedente articolo 8, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle nuove azioni in caso di aumento del capitale sociale, agli altri Soci spetta il diritto di prelazione.

5. Il Socio che intende effettuare il trasferimento (d'ora in poi: "proponente") deve previamente farne offerta alle stesse condizioni agli altri Soci, tramite l'organo amministrativo, indicando la partecipazione oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di trasferimento e le esatte generalità del terzo acquirente.

6. Entro trenta giorni dal ricevimento l'organo amministrativo dà notizia della proposta a tutti i Soci iscritti nell'apposito libro, allegando la comunicazione ricevuta, nonché assegnando agli stessi un termine di novanta giorni per l'esercizio del diritto di prelazione.

7. Entro tale ultimo termine i Soci, a pena di decadenza, comunicano all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione.

8. Nei trenta giorni successivi l'organo amministrativo dà comunicazione al proponente ed a tutti gli altri Soci delle richieste di acquisto in prelazione pervenute.

9. Il diritto di prelazione deve essere esercitato, in proporzione alla propria partecipazione, per l'intero oggetto della proposta di trasferimento. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più Soci ciascuno di essi acquista una partecipazione proporzionale a quella già di propria titolarità.

10. Ove il diritto di prelazione risulti non esercitato in tutto o in parte nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi, è consentito al Socio offerente di trasferire liberamente le azioni, nel rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 8, purché a condizioni non inferiori rispetto a quelle indicate nella proposta e fatto salvo quanto disposto ai successivi commi 11 e 12.

11. Il Socio che ritenga eccessivo il prezzo proposto dal proponente può, in caso di mancato accordo tra le parti, richiedere la nomina di un Arbitratore al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la Società ha sede legale, dandone notizia all'organo amministrativo ed al proponente entro il termine richiamato dal precedente comma 7. Il prezzo determinato dall'Arbitratore è vincolante per i Soci, ferma restando la facoltà del proponente di revocare la propria proposta, dandone comunicazione all'organo amministrativo e assumendosi i costi della procedura arbitrale. Fuori da tale ipotesi i predetti costi sono compensati tra la parte alienante e le parti acquirenti. I Soci che hanno esercitato il diritto di prelazione debbono versare il prezzo stabilito entro novanta giorni dalla conclusione del procedimento, salvo diverso accordo.

12. Ciascun socio può subordinare il trasferimento delle azioni al proprio mero gradimento dandone comunicazione all'organo amministrativo, al proponente e agli altri soci entro il termine richiamato dal precedente comma 7. L'organo amministrativo, sentite le proposte dei soci, può indicare il nominativo di un altro acquirente entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso infruttuosamente detto termine, viene assegnato l'ulteriore termine di trenta giorni affinché la Società o gli Enti Locali Soci possano procedere all'acquisto delle azioni del socio proponente. In difetto, viene riconosciuto a quest'ultimo il diritto di recesso ai sensi e per gli effetti del-



l'art. 2355-bis, comma 2, del Codice Civile.

13. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo debbono essere effettuate con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini previsti.

#### **Art. 10**

##### Obbligazioni

1. La Società può emettere obbligazioni, osservate le disposizioni di legge.

#### **Art. 11**

##### Aumento di capitale

1. Si provvede ad aumento del Capitale Sociale:

- a) nel caso di ingresso di nuovi soci, quando non esistono le condizioni per il trasferimento di azioni;
- b) in occasione di conferimenti di beni in natura, in base al valore degli stessi;
- c) su decisione dell'assemblea, quando se ne ravvisi l'esigenza o l'opportunità.

2. Nell'ipotesi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, le azioni corrispondenti all'aumento di capitale sono riservate a favore dei nuovi soci o dei soci conferenti i beni, con deliberazione assunta nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti stabiliti dall'art. 2441 c.c.

#### **Art. 12**

##### Finanziamenti dei Soci

1. Volontariamente, su richiesta dell'organo amministrativo, i Soci possono effettuare, in conformità alle leggi vigenti, versamenti in conto capitale, ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico.

2. Le somme versate in conto capitale possono essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento del capitale, secondo quanto deciso con deliberazione assembleare.

### **TITOLO II DELL'ASSEMBLEA**

#### **Art. 13**

##### Diritto d'intervento e di voto

1. Hanno diritto d'intervenire all'Assemblea i Soci che alla data della stessa risultano regolarmente titolari di azioni con diritto di voto, o loro delegati, osservate in tale ultimo caso le limitazioni di legge.

2. Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto.

#### **Art. 14**

##### Competenze

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sugli oggetti indicati dagli articoli 2364 e 2365 del codice civile, nonché sugli altri indicati dalle leggi e dal presente Statuto.

2. Spettano all'Assemblea la nomina, la revoca e la determinazione dell'indennità dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice - Presidente dell'organo amministrativo, nonché dei componenti il Collegio Sindacale.

3. L'Assemblea autorizza preventivamente l'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione dei Programmi annuali e/o pluriennali delle attività di servizio, autorizza la firma delle convenzioni inerenti i servizi di cui la Società è affidataria e delle relative carte dei servizi, autorizza inoltre la nomi-

na del Direttore Generale stabilendo altresì le norme di indirizzo per la sua nomina.

4. L'Assemblea autorizza preventivamente l'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione dei Programmi di investimento, di manutenzione e di attuazione delle infrastrutture, nonché l'attuazione di ogni operazione societaria il cui impegno finanziario ecceda il 15% del Patrimonio Netto risultante dall'ultimo Bilancio approvato, che non sia ricompresa nei programmi annuali e/o pluriennali approvati dall'Assemblea, salvi i casi di spese urgenti e, ove possibile in base alla legge, autorizza l'affidamento a trattativa privata di appalti di valore superiore alle soglie comunitarie, fatti salvi i casi di affidamento per ragioni di urgenza.

5. L'Assemblea autorizza altresì la costituzione o l'assunzione di partecipazioni in enti o società, la dismissione delle partecipazioni in essere, nonché la nomina e revoca dei rappresentanti della Società presso altri Enti, Società, Istituzioni e simili.

6. L'Assemblea può deliberare la costituzione di patrimoni destinati ad un affare specifico.

### **Art. 15**

#### Costituzione e funzionamento

1. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, o di uno degli Enti Soci o altro luogo nel Comune dove la Società ha sede, dagli Amministratori, di propria iniziativa ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata un Sindaco effettivo, un Consigliere d'Amministrazione, ovvero ogni singolo Ente locale socio.

2. L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima di quello della seduta, ovvero otto giorni in caso di urgenza, a tutti gli iscritti nel libro dei Soci, al domicilio ivi riportato, il quale indichi l'elenco delle materie da trattare, il giorno, l'ora e il luogo della riunione.

3. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea è validamente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale, sia intervenuta la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. L'Assemblea è validamente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza del numero dei Soci.

5. Occorre altresì che detta maggioranza rappresenti almeno il 51% del capitale sociale ed il 51% della popolazione complessiva dei Comuni Soci (secondo l'ultima rilevazione ISTAT).

6. Per le deliberazioni di Assemblea ordinaria relative agli argomenti di cui al precedente articolo 14, commi 3, 4 e 5, nonché per le deliberazioni di Assemblea straordinaria di cui all'articolo 2369, comma 5, del codice civile e per quelle che abbiano ad oggetto eventuali modificazioni agli articoli 7, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 25 e 26 del presente statuto le maggioranze percentuali di cui al punto precedente sono: il 65% del capitale sociale e l'80% della popolazione (secondo l'ultima rilevazione ISTAT).

### **Art. 16**

#### Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal legale rappresentante dell'Ente socio desi-

gnato dalla maggioranza dei presenti nella prima seduta. Il Presidente resta in carica sino alla scadenza o comunque alla cessazione del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente dell'Assemblea svolge i compiti per esso previsti dal codice civile.

3. L'Assemblea nomina un Segretario verbalizzante anche tra i non Soci.

**TITOLO III**  
**DEGLI AMMINISTRATORI**  
**Capo I - Il Consiglio di Amministrazione**

**Art. 17**

Composizione e nomina

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente designati come segue:

a) N° 2 consiglieri dai Comuni con Popolazione superiore a 5.000 abitanti; (N° 1 per Villanova d'Asti e n° 1 per S. Damiano d'Asti);

b) N° 1 consigliere dai Comuni con Popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti; (Comuni di: Buttigliera d'Asti, Valfenera e Villafranca d'Asti);

c) N° 2 consiglieri dai Comuni con Popolazione inferiore a 2.000 abitanti.

I consiglieri saranno designati autonomamente da ogni gruppo ed eletti, in sede di Assemblea, con votazioni separate.

Qualora non si potesse addivenire ad una designazione congiunta dei Consiglieri di cui alle lettere b) e c), di cui sopra, le medesime saranno disposte secondo il criterio dell'alternanza all'interno dei suddetti gruppi di comuni.

2. Nominati tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dei precedenti commi, l'Assemblea provvede a nominare il Presidente ed il Vice Presidente con separate votazioni e con le maggioranze ordinariamente previste dal codice civile.

3. I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

4. Non possono ricoprire la carica di Amministratore e, se in carica, decadono dalla stessa, coloro che si trovino nelle situazioni d'incompatibilità previste dall'art. 15, l. 19 marzo 1990, n. 55, e s.m.i., nonché degli articoli 64, comma 4, e 78, comma 5, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

**Art. 18**

Competenze

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari a conseguire gli scopi sociali, salvo quelli che la legge o il presente Statuto riservano ad altri organi della Società.

2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare:

- l'Amministratore Delegato che deve coincidere, ai fini di razionalizzazione della spesa, con la figura del Presidente;

- il Direttore Generale su autorizzazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, attribuire specifiche competenze ai singoli consiglieri.

3. La legale rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori Delegati, in via congiunta o disgiunta tra loro secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina.

**Art. 19**

Funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, ad iniziativa del suo Presidente, o su richiesta motivata di un Consigliere, o di un Sindaco effettivo, presso la sede della Società, o di uno degli Enti Soci, tramite avviso da inviarsi con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta, ovvero ventiquattro ore prima in caso d'urgenza, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti all'ordine del giorno.
2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione sia dato atto nel relativo verbale, abbiano la possibilità di ricevere, trasmettere e visionare tutta la documentazione a supporto delle proposte di deliberazione, nonché sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti. La seduta si considera tenuta nel luogo in cui si trovano sia il Presidente che il Segretario, per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
3. Il Consiglio è validamente costituito e delibera con le maggioranze previste all'articolo 2388 del codice civile.

## **Capo II - Il Direttore Generale**

### **Art. 20**

#### Competenze

1. Spettano al Direttore Generale i poteri determinati dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, fermo restando, in ogni caso, quanto stabilito dai commi successivi. Nell'ambito delle funzioni delegategli assume la rappresentanza della Società nei rapporti con i terzi.
2. Il Direttore Generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione. Sovrintende l'attività societaria attuando le deliberazioni consiliari.
3. Il Direttore Generale procede all'assunzione, all'adozione dei provvedimenti attinenti al relativo rapporto di lavoro e dirige il personale della Società.
4. Provvede agli acquisti ed alle spese necessari per l'ordinario funzionamento della Società, nei limiti e con le modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
5. In caso di assenza, o impedimento, del Direttore Generale le relative funzioni sono svolte dal designato del Consiglio di Amministrazione.

## **TITOLO IV**

### **DEI CONTROLLI**

#### **Capo I - Il Collegio Sindacale.**

### **Art. 21**

#### Composizione e nomina

1. Il Collegio sindacale si compone di un Presidente e di due membri effettivi. Debbono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti.
2. Ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile i Comuni Soci che posseggano quote di capitale sociale inferiori al 10% hanno facoltà di nominare, concordemente fra loro, un Sindaco effettivo ed uno supplente.
3. I nominativi dei Sindaci nominati ai sensi del precedente comma, devono essere comunicati alla Società non oltre il giorno precedente quello di prima convocazione dell'Assemblea chiamata a nominare il Collegio sindacale, ovvero a sostituire il Sindaco supplente che sia entrato in carica per effetto della cessazione dalla stessa del Sindaco effettivo nominato dagli Enti Locali

predetti ai sensi del precedente comma. In difetto di tempestiva comunicazione dei nominativi, approvata da tutti gli Enti Locali predetti, provvede alla nomina l'Assemblea.

4. I restanti Sindaci sono nominati dall'Assemblea.

#### **Art. 22**

##### Competenze

1. Il Collegio Sindacale ed i Sindaci hanno i poteri ed assolvono alle funzioni per essi previsti dalle norme del codice civile.

2. Salvo che, ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile, sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, ovvero che l'Assemblea dei Soci disponga in maniera diversa, il Collegio Sindacale svolge anche l'attività di controllo contabile. In tal caso tutti i membri del Collegio debbono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

3. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della disposizione di cui al precedente articolo 6, nonché delle altre norme di Statuto e di legge.

#### **Capo II - I controlli degli Amministratori e dei Soci**

#### **Art. 23**

##### Controlli degli Amministratori

1. Ciascun Amministratore, in proprio o su richiesta degli Enti Locali Soci, può esercitare, oltre ai controlli previsti per i Soci, ogni potere di controllo e vigilanza sull'amministrazione sociale.

#### **Art. 24**

##### Trasmissione degli atti fondamentali

1. Il bilancio e le relative relazioni, nonché il Programma annuale e pluriennale di attività, sono trasmessi dal Consiglio di Amministrazione agli Enti Locali Soci almeno quindici giorni prima dell'Assemblea chiamata a deliberare sugli stessi.

#### **Art. 25**

##### Diritti di controllo dei Soci

1. La denuncia al collegio sindacale di cui all'art. 2408, cod. civ., comporta per il collegio gli obblighi di cui al secondo comma della medesima disposizione ove sia presentata da tanti Soci che rappresentino almeno gli 0,4 millesimi del capitale sociale.

2. La denuncia al Tribunale di cui all'art. 2409, cod. civ., può essere presentata da tanti Soci che rappresentino almeno 1 millesimo del capitale sociale.

3. L'azione sociale di responsabilità di cui all'art. 2393-bis, cod. civ., può essere esercitata da tanti Soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

4. Ciascun Socio, a prescindere dalla misura della propria partecipazione sociale, può impugnare le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e del Consiglio di Amministrazione, osservati i limiti di legge.

5. Periodicamente, su richiesta degli Enti Locali Soci, l'organo amministrativo relaziona alle Assemblee degli Enti richiedenti, o loro articolazioni, sull'attività svolta, sul programma di attività, ovvero su specifiche tematiche indicate nella richiesta stessa.

#### **TITOLO V**

#### **DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI**

##### **Capo I - Disposizioni finanziarie.**

#### **Art. 26**



### Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione, in conformità alle disposizioni di legge, provvede alla redazione del bilancio e convoca l'Assemblea per la sua approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 2364, ultimo comma, cod. civ., entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **Art. 27**

### Ripartizione degli utili

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea sono così ripartiti:
  - il 5% (cinque percento) al fondo di riserva ordinaria sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
  - il residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

#### **Art. 28**

### Proprietà degli impianti

1. Le nuove opere realizzate dall'Acquedotto della Piana S.p.A., nella nuova compagine societaria:
  - qualora servano esclusivamente alla prestazione del servizio idrico integrato a favore del Comune nel cui territorio insistono, saranno di proprietà di tale Comune;
  - qualora invece svolgano una funzione sovracomunale, saranno di proprietà dei Comuni interessati per quote che saranno definite tenendo conto della popolazione di ciascun Comune.
2. All'Acquedotto della Piana S.p.A., nel caso di cessazione del rapporto di gestione, spetta un'indennità pari al capitale apportato, dedotti gli ammortamenti riconosciuti in tariffa e non ancora restituiti tramite la tariffa già incassata fino alla data di trasferimento delle opere e degli impianti. L'indennità è corrisposta dal Gestore subentrante, che la recupererà sulle future tariffe. L'indennità dovrà essere interamente versata al Gestore uscente, prima della consegna delle opere e degli impianti, pertanto il Gestore uscente proseguirà nella gestione fino al versamento della suddetta indennità.

## **Capo II - Disposizioni finali.**

#### **Art. 29**

### Scioglimento e liquidazione

1. Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società l'Assemblea determina le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

#### **Art. 30**

### Adeguamenti dello Statuto

1. Spetta all'organo amministrativo provvedere all'occorrenza agli adeguamenti del presente Statuto a disposizioni normative.

#### **Art. 31**

### Clausola arbitrale

1. Qualsiasi controversia concernente il presente contratto o comunque connessa allo stesso sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, qui richiamato integralmente. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione della Camera Arbitrale del Piemonte prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbi-

trale.

**Art. 32**

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Visto per inserzione

Buttigliera d'Asti, ventotto dicembre duemilanove

F.ti: Antonio TAMAGNONE

FRANCESCO VAGLIENTI - COADIUTORE

Io sottoscritto dottor Maurizio Gallo-Orsi, Notaio a Torino certifico che la presente è copia conforme, costante di dodici mezzi fogli dell'originale atto ricevuto dal dottor Francesco Vaglienti, mio Coadiutore temporaneo, tale nominato con provvedimento del Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo, in data 16 dicembre 2009, numero 7918 di repertorio composto di sette fogli firmati ai sensi di legge, concorda pure con l'allegato, in carta libera per gli usi consentiti.

Torino, li

venticinque gennaio duemiladieci

